

Camera dei Deputati

Commissione X
“Attività Produttive”

Audizione AlxIA sulla Proposta di Legge Nr. 1940

“impiego di sistemi di intelligenza artificiale (IA) nel settore del
commercio elettronico”

A cura di AlxIA:
Prof. Gianluigi Greco (Presidente),
Dott. Andrea Orlandini (Coordinatore Board Scientifico),
Dott. Piero Poccianti (Membro del Direttivo)

12 Febbraio 2025

Buongiorno a tutte e tutti,

Vi ringrazio a nome di tutta l'Associazione Italiana per l'Intelligenza Artificiale per l'invito e per l'attenzione che concedete alle nostre riflessioni sulla **Proposta di Legge Nr. 1940** recante disposizioni concernenti l'impiego di sistemi di intelligenza artificiale (IA) nel settore del commercio elettronico.

Abbiamo letto con interesse ed attenzione la proposta di legge e la relazione di accompagnamento. Abbiamo quindi identificato alcune considerazioni che vogliamo rappresentarVi in questa sede. Inizierò con un commento generale e poi proseguirò con dei commenti più puntuali sui singoli articoli.

In questo momento il tema dell'IA e dei suoi possibili impatti sull'economia e sulla società è al centro del dibattito. Per questo riteniamo sia auspicabile che una proposta di legge volta a regolamentarne l'utilizzo dell'IA adotti una prospettiva più ampia e sistematica. Sebbene il settore del commercio elettronico rappresenti un ambito di primaria importanza, riteniamo fondamentale che la regolamentazione dell'IA non si limiti a un singolo dominio applicativo, ma consideri il fenomeno nel suo complesso.

Una legge sull'IA dovrebbe considerare un più ampio spettro di tematiche spaziando, ad esempio, dalla ricerca alla formazione, dalle misure per attrarre talenti attualmente all'estero ai finanziamenti per le imprese, mirare a disciplinare con maggiore precisione l'inquadramento giuridico dei reati connessi, per esempio, all'uso improprio di contenuti generati artificialmente, etc. Inoltre, sarebbe necessario prevedere un continuo aggiornamento per garantire che tale legge rimanga in linea con gli avanzamenti tecnologici più recenti e quindi adeguata al contesto reale.

È altresì fondamentale che una proposta di legge sull'IA tenda ad evitare il rischio di sovrapposizioni con il regolamento Europeo (c.d. AI Act) e con la sua applicazione attualmente in corso. In tal senso, riteniamo importante sottolineare questo aspetto per prevenire eventuali conflitti normativi e garantire che la legislazione nazionale non intervenga su ambiti già disciplinati a livello europeo. Tale principio assume una importanza ancora maggiore nella prospettiva di promuovere regolamentazioni snelle e coerenti, sia in Italia che in Europa, evitando di introdurre oneri aggiuntivi che potrebbero gravare in particolare sulle PMI, elemento centrale del nostro sistema produttivo.

Fatta questa premessa generale, passerò ora ad analizzare gli articoli che compongono la proposta di legge.

Per una questione di attualità voglio iniziare considerando l'**articolo 6** che definisce "**Poteri di Vigilanza**". Questo aspetto, infatti, è particolarmente rilevante in considerazione dell'entrata in vigore, dal 2 febbraio u.s., della seconda fase di applicazione del regolamento Europeo AI Act, che prevede l'applicazione di sanzioni alle aziende che sviluppano sistemi non conformi ai requisiti previsti per le fasce ad alto rischio. Tuttavia, gli Stati membri avranno tempo fino al 2 agosto p.v., per definire le proprie autorità di vigilanza, e solo da quel momento le sanzioni potranno essere effettivamente applicate.

Alla luce di ciò, riteniamo che la definizione del quadro di vigilanza sia uno dei temi più urgenti nel dibattito politico attuale. La proposta di legge attribuisce queste funzioni all’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale (ACN) e all’Agenzia per l’Italia Digitale (AGID) per quanto riguarda il settore del commercio elettronico. Pur riconoscendo la necessità di una azione regolatoria in questo ambito, è importante valutare se questa scelta non rischi di risultare limitata, considerando che la regolamentazione dell’IA dovrebbe investire un perimetro ben più ampio.

Mentre riteniamo che l’assegnazione delle competenze a ACN e AGID sia una soluzione valida per diverse ragioni. ACN assume un ruolo sempre più strategico, in quanto le questioni legate alla cybersicurezza diventeranno centrali nello sviluppo e nell’applicazione dell’IA. Al tempo stesso, AGID possiede competenze specifiche in materia di pubblica amministrazione, e in un Paese come l’Italia, dove la digitalizzazione del settore pubblico è cruciale, il suo coinvolgimento è essenziale. Siamo quindi convinti che la collaborazione tra queste due istituzioni, eventualmente integrato anche con comitati scientifici specializzati composti da professori universitari o ricercatori di primo piano, può rappresentare un modello efficace per garantire funzioni di vigilanza solide ed al passo con le sfide tecnologiche.

Sull’**articolo 2 “Definizioni”** la nostra posizione, come associazione, è che le definizioni adottate nella normativa nazionale debbano essere il più possibile allineate a quelle già stabilite a livello europeo. Infatti, il regolamento AI Act ha richiesto un lungo e complesso lavoro di armonizzazione, ed è fondamentale che, nel momento in cui si introducono nuove leggi o disposizioni, non vengano reintrodotti definizioni divergenti o nuove categorizzazioni che potrebbero generare incoerenze normative. Più in generale, riteniamo essenziale che il quadro normativo italiano si basi su definizioni consolidate e accettate in ambito europeo, evitando duplicazioni o sovrapposizioni che potrebbero creare incertezze interpretative e ostacolare l’applicazione efficace delle regole.

Sull’**articolo 3 “Obblighi di trasparenza”** riteniamo che la trasparenza e la protezione dei dati personali siano principi fondamentali. Tuttavia, la previsione che le imprese debbano pubblicare informazioni dettagliate sugli algoritmi, compresi i processi decisionali, i dati utilizzati e i test di convalida, appare eccessiva e di difficile applicazione. Alcuni modelli di IA non hanno processi decisionali facilmente spiegabili, e la richiesta di divulgare dettagli tecnici così specifici rischia di creare oneri sproporzionati, soprattutto per le PMI, senza reali benefici per gli utenti. Inoltre, la normativa europea già prevede livelli di trasparenza differenziati in base al rischio: imporre obblighi generalizzati, anche per settori non critici come il commercio elettronico, sarebbe in contrasto con questo principio e potrebbe ostacolare l’innovazione. Quindi, siamo favorevoli a garantire la trasparenza come principio generale, ma senza introdurre regole aggiuntive rispetto a quelle già previste dall’UE, evitando così sovrapposizioni e rigidità normative che potrebbero frenare lo sviluppo tecnologico nel nostro Paese.

Sull’**articolo 5 “Divieto di discriminazione e valutazione etica”** la nostra posizione è che sia difficile gestire il tema della discriminazione senza separarlo dalla questione

culturale e sociale. Infatti, crediamo che non sia possibile ridurre ad un requisito tecnico la responsabilità della occorrenza di bias e discriminazione dovuti all'intelligenza artificiale. Secondo noi questa è una problematica che riguarda la società e non i sistemi informatici. Crediamo che sia impossibile chiedere a degli ingegneri o dei tecnici di evitare discriminazioni quando è la società stessa a generarle e diffonderle. Quindi, è giusto che i tecnici si concentrino sulla analisi e alla riduzione di queste problematiche, ma è il più ampio contesto socio-culturale che viviamo che dovrebbe garantire che non ci siano discriminazioni. Le responsabilità devono essere ricercate nei processi di progettazione e sull'uso dei servizi, non sull'IA in sé che ne permette la realizzazione.

Infine, sull'**articolo 7** "Fondo per l'innovazione e lo sviluppo tecnologico", vediamo certamente con favore la previsione di finanziamenti per favorire la formazione e l'innovazione. Riteniamo sia auspicabile il coinvolgimento anche di altri attori specializzati quali, ad esempio, il Ministero per l'Università e la Ricerca e il Dipartimento per la trasformazione digitale che possono portare, rispettivamente, il fondamentale contributo delle ricerca di base come stimolo alle attività di trasferimento tecnologico e innovazione, e la capacità di favorire la diffusione di servizi digitali semplici, inclusivi ed efficienti promuovendo innovazione e nuove tecnologie nel tessuto produttivo.